

COMUNE DI VENAROTTA



STUDIO PRELIMINARE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ver. 1.2

30 giugno 2020

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. FINALITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2
3. TUTELA DELLA PRIVACY	3
4. POSTAZIONI IPOTIZZATE	7
5. REQUISITI IMPIANTO.....	14
6. PIANO ECONOMICO	16
7. CRONOPROGRAMMA.....	167

1. INTRODUZIONE

Il comune di Venarotta non dispone al momento di nessun impianto di videosorveglianza finalizzato al controllo e al governo dello stesso onde prevenire fenomeni di criminalità o atti di vandalismo è necessario avviare le operazioni volte alla progettazione e realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

In funzione delle necessità rilevate sul territorio il Comune di Venarotta intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio con particolare riferimento alle aree di interesse pubblico come Municipio e Teatro, le aree scolastiche o le aree dei servizi alla popolazione e per lo sport.

In definitiva l'intervento che si vuole realizzare è volto alla:

- ✓ prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- ✓ promozione del rispetto del decoro urbano.

A tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune intende, tra l'altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more dell'emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. FINALITA' DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Ai fini dell'art.54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come sostituito dall'art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana ha indotto il Garante per la protezione dei dati personali a emanare nuove regole in materia di

videosorveglianza con il Provvedimento Generale dell'8 aprile 2010 – sostituendo conseguentemente il provvedimento del 29 aprile 2004 – allo scopo di aggiornare le disposizioni alle intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai Sindaci e ai Comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre norme, statali e regionali, attraverso le quali è stato incentivato il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche. Qualora i sistemi di videosorveglianza vengano impiegati, oltre che per finalità di sicurezza urbana, anche per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, occorre tenere conto che questi ultimi profili, ad esclusione della polizia amministrativa locale – come sancito all'art.117, comma 2, lettera h), della Costituzione – sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali. In materia è intervenuto anche il Capo della Polizia con la Direttiva del 6 agosto 2010 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - che va ad integrare la precedente Direttiva emanata l'8 febbraio 2005, che resta un indiscusso caposaldo del sistema, che si fonda su di “una stretta interrelazione fra l'impiego di tali apparati e le effettive necessità di prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica” : qualora, nell'impiego di sistemi di videosorveglianza si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, la scelta delle aree dovrà essere particolarmente oculata, nell'ambito di un procedimento che veda interessato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

3. TUTELA DELLA PRIVACY

L'impianto di videosorveglianza ed il suo utilizzo dovrà essere conforme alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare al Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010). Il provvedimento del Garante dedica un apposito capitolo alla sicurezza urbana, sulla scorta delle previsioni di cui all'art.6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n.38 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” disciplinando la possibilità per i Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza per la tutela della sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti : - per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice (intendendo per Codice il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel provvedimento del 2004 e riportato in Fig.1. Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza fosse collegato con le forze di polizia, deve essere utilizzato il modello

riportato in Fig.2. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa : - deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; - deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; - può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.



Figura 1

Talune disposizioni del Codice, tra le quali quella riguardante l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati, non sono applicabili al trattamento di dati personali

effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, dal "Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento" (art. 53 del Codice). Alla luce di tale previsione del Codice, i predetti titolari del trattamento di dati personali devono osservare i seguenti principi: a) l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati; b) il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente. Il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. Ciò naturalmente all'esito di un prudente apprezzamento volto a verificare che l'informativa non ostacoli, ma anzi rafforzi, in concreto l'espletamento delle specifiche funzioni perseguite, tenuto anche conto che rendere palese l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza può, in molti casi, svolgere una efficace funzione di deterrenza. In ogni caso resta fermo che, anche se i titolari si avvalgono della facoltà di fornire l'informativa, resta salva la non applicazione delle restanti disposizioni del Codice tassativamente indicate dall'art. 53, comma 1, lett. a) e b). Va infine sottolineato che deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del Codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del Codice della strada). La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati come ad es. alla eventuale registrazione di immagini che possano ricondurre all'individuazione di convinzioni religiose e filosofiche, alle origini razziali ed etniche, allo stato di salute e agli orientamenti sessuali delle persone eventualmente riprese con i sistemi di videosorveglianza.

Naturalmente l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, quali ad es. le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano. In tale quadro, pertanto, è necessario che : a) Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su un principio di finalità e liceità che il

Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici. Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. b) Ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., configurando il programma informatico in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini e rendere identificabili le persone). Lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice). c) L'attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione (es. tramite telecamere fisse o brandeggiabili, dotate o meno di zoom), nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli.

In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice).

Naturalmente, tutto il presente paragrafo, in sede di progettazione esecutiva, sarà adeguato alla normativa sopravvenuta in materia di privacy di cui al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Saranno appositamente aggiornate le sezioni relative alle informative necessarie riportando nelle stesse i dati e le informazioni obbligatorie.

4. POSTAZIONI IPOTIZZATE

I punti di installazione ipotizzati sono legati ai luoghi identificati come sensibili al fine della prevenzione dei fenomeni di criminalità, di sorveglianza sociale, di controllo degli ambienti.

L'Amministrazione ha individuato alcune aree più sensibili del territorio comunale, in cui ritiene più necessario, rispetto ad altre, effettuare il monitoraggio; pertanto ha ritenuto necessario video sorvegliare le aree di seguito elencate:

In fase di progettazione esecutiva sarà necessario esaminare i suddetti punti in dettaglio anche in funzione delle disponibilità economiche e dei finanziamenti ricevuti.

Il progetto prevede l'ampio controllo di tutto il centro abitato come perimetrato nella immagine sottostante.

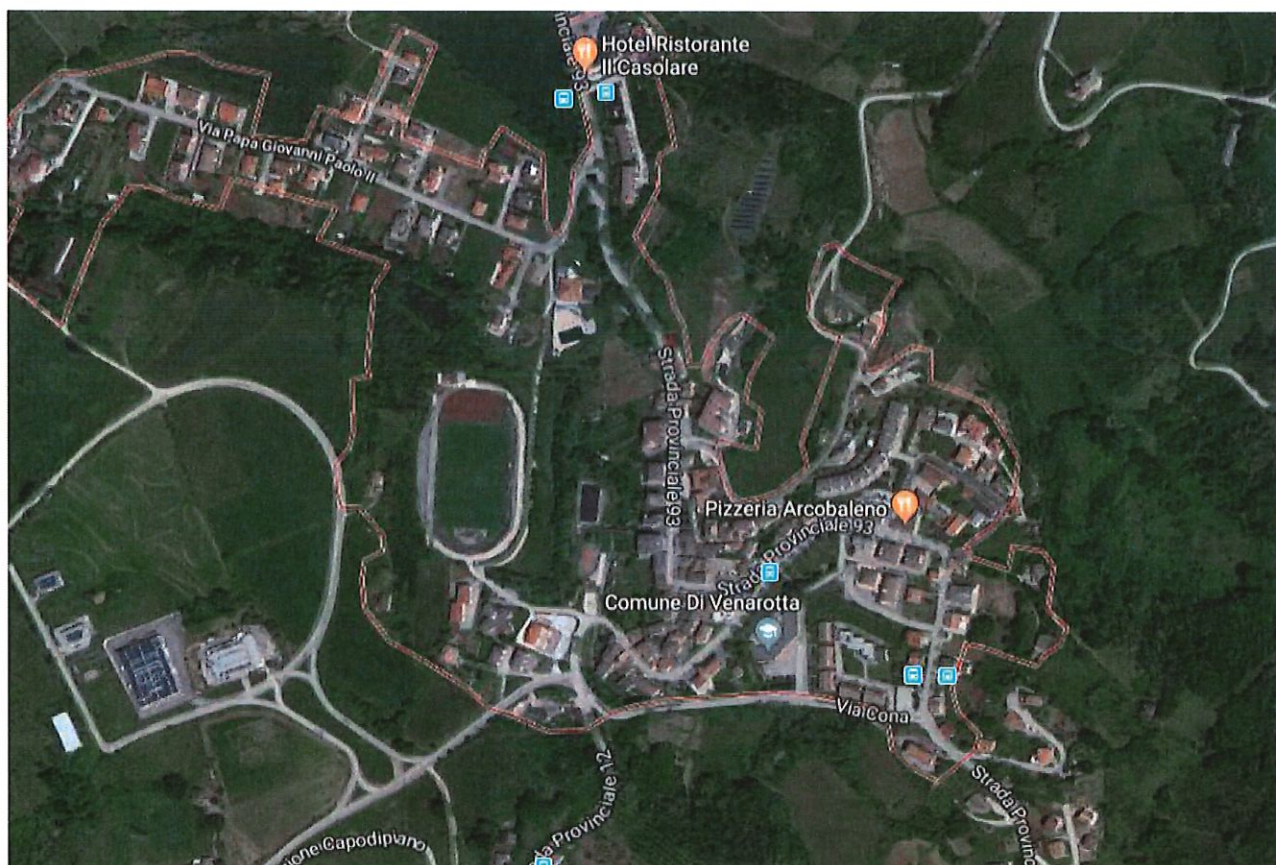


Figura 2 Centro abitato comune di Venarotta

Le postazioni ipotizzate sono le seguenti:

- **POSTAZIONE 1 – SCUOLE**

- E' prevista l'allocazione di due telecamere in prossimità degli ingressi della nuova scuola in fase di realizzazione ed in corrispondenza della mensa scolastica



Figura 3



Figura 4

- **POSTAZIONE 2 – TEATRO COMUNALE** (Sede provvisoria del comune e del C.O.C.)
E' prevista l'allocazione di una telecamera direzionata sull'ingresso.



Figura 5

- **POSTAZIONE 3 – MUNICIPIO**
E' prevista l'allocazione di una telecamera direzionata sull'ingresso.



Figura 6

- POSTAZIONE 4 – GAZEBO COMUNALE e PISCINA
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 7

- POSTAZIONE 5 – PIASTRA AMBULATORIALE
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 8

- POSTAZIONE 6 – VILLA NARDI
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 9

- POSTAZIONE 7 – OSTELLO SAN FRANCESCO
E' prevista l'allocazione di una telecamera direzionata sull'ingresso.



Figura 10

- POSTAZIONE 8 – MONUMENTO GIMIGLIANO
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 11

- POSTAZIONE 9 – EX MATTATOIO E EX PIAZZOLA ECOLOGICA
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 12

- POSTAZIONE 10 – IMPIANTI SPORTIVI
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 13

- POSTAZIONE 11 – GIARDINI PUBBLICI
E' prevista l'allocazione di una telecamera.



Figura 14

- **POSTAZIONE 12 – POSTAZIONE MOBILE** da utilizzare in funzione di necessità che emergono nel corso del tempo.

Le telecamere dovranno essere collegate con apposito sistema di comunicazione (via cavo, wireless, via internet) ad una postazione di controllo sita presso la sede comunale nell'ufficio della polizia municipale, la postazione di controllo dovrà essere munita di apposito sistema di registrazione e software di gestione.

5. REQUISITI IMPIANTO

Caratteristiche generali

Le caratteristiche principali della soluzione devono essere le seguenti:

- **Scalabilità:** La struttura deve permettere ampliamenti futuri come un aumento del numero dei punti di videosorveglianza, senza dover modificare l'architettura della soluzione.
- **Flessibilità:** L'architettura della soluzione basandosi su di una infrastruttura interamente IP deve essere rimodellata e modificata in funzione delle nuove esigenze.
- **Affidabilità:** Il protocollo IP deve garantire sicurezza alla soluzione grazie alla sua affidabilità intrinseca.
- **Piattaforma aperta:** La soluzione proposta deve permettere l'integrazione di diversi modelli di telecamere, inoltre deve permettere l'implementazione di applicativi di analisi video e videosorveglianza intelligente.

Altre caratteristiche

Il sistema di video sorveglianza si dovrà basare su architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo. In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (apparati wireless) le scelte architeturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati:

- Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della tipologia della rete di trasporto
- Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) dal "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" del 08/04/10 del garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless);
- Affidabilità

La sala apparati disporrà delle apparecchiature necessarie a garantire sia la gestione ed il controllo dell'intero sistema di videosorveglianza, sia le apparecchiature necessarie per la registrazione e lo storage dei flussi video in maniera centralizzata dando la possibilità di visionare i flussi memorizzati presso il Centro di Gestione.

Un elemento importante della sala di controllo è l'archiviazione delle immagini. Coerentemente con quanto previsto nelle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 7 e 8, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, i comuni possono utilizzare i sistemi di

videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per finalità di tutela della sicurezza urbana mentre la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione avvenuta a mezzo di tali sistemi, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazioni.

Le telecamere dovranno essere tali da permettere una visione quanto più ampia dell'area di ripresa sia sul piano orizzontale e sia sul piano verticale e non dovranno consentire ad un osservatore esterno di individuare l'area inquadrata. Dovranno essere in grado di registrare immagini sia durante le ore diurne che notturne.

Il software di gestione e controllo dovrà essere dotata di interfacce grafiche utente per la visualizzazione e registrazione digitale, gestione degli allarmi e delle informazioni, adatto a installazioni multi punto, con una scalabilità che potrebbe giungere a diversi canali video, interamente basato su tecnologia IP, in maniera da rendere possibili collegamenti da remoto e permettere qualunque operazione utilizzando sia in versione applicazione desk che di tipo web browser.

Le caratteristiche tecniche degli apparati dovranno essere adeguate agli scopi del progetto stesso.

L'architettura generale del sistema sarà costituita dunque da:

- una Centrale di controllo;
- le unità periferiche di ripresa di tipo fisso, dotate di codificatore digitale con protocollo IP in grado di trasmettere dati ed immagini in tecnica wireless digitale;
- una infrastruttura di interconnessione basata sulla tecnologia WIRELESS e/o su fibra ottica e/o su connessione HDSL.

Ad un primo livello progettuale sono ipotizzabili le seguenti possibili soluzioni di unità periferiche:

telecamera fissa con brandeggio



telecamera fissa Day&Night



Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi a norme: CEI-EN 60065 (CEI 92-1) secondo direttiva BT, CEI-EN 6100-4-1; CEI-EN 61000-4-3; CEI-EN 61000-4-4; CEI-EN 61000-4-5; CEI-EN 61000-4-6; CEI-EN 61000-4-11; CEI-EN 61000-6-1; CEI-EN 50065-1 secondo direttiva EMC, CEIEN 50081-1 (CEI 110-7); CEI-EN 50082-1 (CEI 110-8)

Nel dettaglio la realizzazione del sistema prevede:

- Fornitura e installazione n.13 videocamere compreso supporto di sostegno
- Realizzazione ed installazione
 - Rete di collegamento comprensiva di apparati attivi
 - Rete in fibra ottica in architettura ad anello comprensiva di : switch in fibra ottica, cavi in fibra ottica e in rame, ripetitori, concentratori dati e router;
 - Rete in tecnologica wifi comprensiva di: antenne wifi trasmettitori, access point ricevitori
- Realizzazione ed installazione centro di controllo con
 - 1 armadio
 - 2 server di registrazione
 - 1 NAS
 - 2 workstations comprensive di 2 Monitor da 60", uno switch, e un software per la gestione delle telecamere in architettura client/server

6. PIANO ECONOMICO

A titolo di stima preliminare, valutato l'attuale mercato dei prodotti di videosorveglianza anche in relazione a progetti simili già avviati da altri Enti, è possibile stimare i seguenti costi:

Quadro economico (iva compresa):

Fornitura e installazione n.13 videocamere compreso supporto di sostegno (circa €. 5.000,00 cad.)	€. 65.000,00
Realizzazione ed installazione rete di collegamento fibra/wi-fi	€. 7.000,00
Realizzazione ed allestimento centro di controllo comprensivo di hw e sw	€. 10.000,00
Spese di progettazione definitiva ed esecutiva – direzione lavori ed esecuzione contratto – sicurezza - contabilità	€. 6.000,00
Altre spese (collaudo, gara , imprevisti)	€. 2.000,00
Totale	€. 90.000,00

L'attività realizzativa di cui sopra può essere divisa anche per "lotti funzionali" che comprendono l'installazione di un numero ridotto di videocamere a seguito di un'attenta analisi di criticità dei punti evidenziati e della centrale di raccolta dati in un progetto espandibile man a mano che vengono trovate le risorse economiche sufficienti.

Considerato l'importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro non necessita di inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.

Il comune di Venarotta è disponibile a cofinanziare il progetto con un contributo del 20% sul totale del progetto.

PIANO FINANZIARIO

IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO:	€. 72.000,00
IMPORTO DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE: (da imputarsi al cap. 2012 codice: 11.01-1.03.01.02.004 Bilancio 2020/22)	€.18.000,00

7. CRONOPROGRAMMA

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	
PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30 gg
AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE	60 gg
REALIZZAZIONE INTERVENTO	60 gg
COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	10 gg
RENDICONTAZIONE	30 gg